

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER L'INSTALLAZIONE
DEGLI ECO-COMPATTATORI AI FINI DEL RICICLO BOTTLE TO BOTTLE DEI RIFIUTI DI
CONTENITORI PER LIQUIDI ALIMENTARI IN PET DI COMPETENZA DEL CONSORZIO
AUTONOMO CORIPET, PRODOTTI NELL'AMBITO TORINESE**

TRA
LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
E
CONSORZIO ACEA PINEROLESE
E
CONSORZIO CADOS
E
CONSORZIO CCA
E
CONSORZIO CCS
E
CONSORZIO CISA
E
CONSORZIO COVAR 14
E
CONSORZIO DI BACINO 16
E
CONSORZIO DI BACINO 18
E
CORIPET

PREMESSO CHE

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, disciplinata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- il D.lgs 152/06 è stato recentemente modificato dal D.lgs 116/20 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- l'art. 177 del D.lgs 152/06 sancisce l'importanza della previsione di misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione Europea. Per conseguire tale finalità e gli obiettivi previsti, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.lgs 152/06 e s.m.i., adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche

sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

- l'art. 178 del D.lgs 152/06 precisa che *"1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali."*;
- l'art. 178-bis del D.lgs 152/06 al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, istituisce, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), i cui requisiti sono precisati nel successivo articolo 178-ter, e la determinazione delle misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria per tali attività nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del predetto decreto n. 152/2006;
- l'art. 178 ter cit. prevede che i produttori soggetti all'EPR possano attivare idonei mezzi organizzativi per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore (comma 2, lett. b) e l'art. 185 bis del TUA prevede che per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato, senza autorizzazioni, dai distributori presso i locali del proprio punto vendita (comma 1, lett. b);
- che l'art. 222 del D.lgs 152/06 prevede il principio della promozione dell'accesso alle infrastrutture di raccolta da parte dei sistemi di EPR in condizioni di parità tra loro e nel rispetto del principio di concorrenza (comma 1, lett. a; v. anche art. 219, comma 3, lett. a) e attribuisce agli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero ai Comuni il compito di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; che i servizi relativi a gestione della raccolta differenziata, al trasporto, nonché alle operazioni di cernita siano prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- i rifiuti di imballaggi sono soggetti al principio della responsabilità estesa del produttore (EPR – direttiva 94/62/CE e direttiva UE 2008/98, come modificate rispettivamente dalle direttive 852/2018 e 851/2018) e rientrano nel perimetro della gestione dei sistemi di EPR (artt. 220 ss. d.lgs. n. 152/2006);
- la Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. direttiva SUP – *Single Use Plastic*) ha introdotto nuovi, sfidanti obiettivi di raccolta e riciclo specifici sulle bottiglie in PET (d'ora in avanti anche solo "bottiglie" o "CPL PET"), e segnatamente: **i**) i livelli di raccolta delle bottiglie dovranno essere pari ad almeno il 77% entro il

2025 e al 90% entro il 2029 (art. 9 dir. cit.); **ii**) dagli anni 2025 e 2030, le bottiglie dovranno contenere almeno, rispettivamente, il 25% e il 30% di R-PET *food contact* (PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare, art. 6 dir. cit.);

- l'art. 4 quinquies del decreto clima (14 ottobre 2019 n. 111) prevede il Programma sperimentale Mangiaplastica, finalizzato a "contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori" istituendo a tal fine apposito fondo presso il Ministero dell'Ambiente. La disposizione cit. si muove sulla linea della transizione dal concetto di rifiuto, al concetto di materiale post consumo che può ancora svolgere un ruolo nell'economia. L'intercettazione selettiva delle bottiglie con gli eco-compattatori, funzionale al *bottle to bottle*, per il Legislatore contribuisce infatti a diminuire la produzione di rifiuti in plastica, reimmettendo i materiali post consumo nell'economia circolare;
- per conseguire gli obiettivi previsti dal d.lgs. 152/06 le pubbliche amministrazioni possono promuovere accordi e protocolli d'intesa, avvalendosi di soggetti pubblici o privati;

RILEVATO CHE

- l'articolo 197 del D.Lgs.152/06 attribuisce alle Province/Città Metropolitane "*in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale*";
- ai sensi dell'art. 1 c. 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino ed è succeduta ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi a partire dal 1 gennaio 2015;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dal Consiglio metropolitano in data 1 aprile 2015, prevede che "*1. La Città metropolitana può costituire, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., ambito territoriale ottimale per il governo del ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti. La gestione dei servizi pubblici può essere attivata a livello decentrato, secondo quanto previsto dalla legge. 2. Per la gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa regionale e nazionale, la Città Metropolitana può altresì essere articolata in sub-ambiti che operano, con autonomia gestionale, per i servizi di raccolta, trasporto e riciclo/recupero di materia; la Città Metropolitana opera per la riduzione all'origine dei rifiuti prodotti, nonché per il recupero, riutilizzo o riuso dei rifiuti prodotti, privilegiando le tecnologie che limitino le emissioni di gas serra, in particolare il CO2 ed esercita tale funzione in coerenza con la programmazione.*" (art. 9, c.1 e 2);
- alla **Città Metropolitana di Torino**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 1/2018, compete:
 - il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti dalla normativa di settore;
 - lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti.
- i **Consorzi di Bacino** svolgono, nel bacino o sub-bacino di riferimento, le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di bacino (raccolta, trasporto, spazzamento stradale, conferimenti separati, realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche), per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e avvio al recupero;

- la L.R. n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” ha previsto la riorganizzazione, ad oggi non ancora completata, dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d’Ambito in Conferenza d’Ambito regionale; nell’ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall’art 33 della stessa legge regionale e dall’art. 3 della l.r. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei nuovi enti, quelli esistenti continuano ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità;
- la nuova organizzazione prevede la costituzione di una conferenza di ambito di livello regionale, costituita dai Consorzi di Area Vasta, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle altre province piemontesi, cui sono affidati le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, relativi alla realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento e la costituzione dei Consorzi di Area Vasta, costituiti dai singoli Comuni, cui sono affidate fra l’altro le funzioni di definizione del modello organizzativo individuando anche le forme di affidamento della gestione; Nel territorio metropolitano sono previsti due Consorzi di Area Vasta, l’uno coincidente con il territorio della Città di Torino e il secondo coincidente con il restante territorio metropolitano;

RILEVATO INOLTRE CHE

- il Consorzio CORIPET, sistema di EPR costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET e riciclatori italiani del PET per la produzione di RPET idoneo al diretto contatto alimentare è stato riconosciuto in via provvisoria e con specifiche prescrizioni dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto n. 58 del 24 aprile 2018, come consorzio autorizzato alla gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari, ai sensi dell’art. 221, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 152/2006, con il compito quindi di assicurare sul territorio nazionale l’effettivo ritiro di tali rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta o da questi intercettato anche mediante l’*“aumento programmato di installazioni di eco-compattatori”* [art. 2, lett. d), decreto cit.], sulla base della considerazione che “un sistema incentrato sul principio di libera concorrenza possa contribuire maggiormente ad incentivare la produzione di imballaggi più ecocompatibili e di conseguenza aumentare l’efficienza economica e gestionale degli operatori del settore”. Con Decreto del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del 21/04/2020 il termine di cui all’art. 1, comma 2, del sopra richiamato Decreto n. 58 del 24 aprile 2018 è stato prorogato al 30/06/2021;

PRESO ATTO CHE

- l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, e il Consorzio CORIPET l’11/05/2020 hanno sottoscritto l’Accordo ponte ANCI/CORIPET finalizzato a disciplinare la prima fase transitoria della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (CPL PET) di competenza del Consorzio CORIPET;
- tale Accordo, della durata di 12 mesi, disciplina, in attuazione del citato decreto di riconoscimento del Consorzio CORIPET, le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti di imballaggio (CPL PET) di competenza al Consorzio CORIPET e i corrispettivi riconosciuti. In particolare vengono definite due modalità, raccolta differenziata pubblica “tradizionale” (monomateriale, multimateriale, selettiva di soli contenitori per liquidi, stradale, domiciliare, etc etc) e raccolta mediante “eco-compattatori”,

previo Accordo con i Comuni ai fini di quanto previsto nell'art. 7 dell'accordo ANCI/CORIPET;

RITENUTO PERTANTO CHE

- al fine di perseguire l'economicità, l'efficacia, l'efficienza del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ampliando le opportunità di conferimento dei rifiuti di CPL PET, risulta opportuno creare delle sinergie tra i soggetti a vario titolo interessati anche ai fini del raggiungimento dei nuovi, sfidanti obiettivi specifici sulle bottiglie in PET posti dalla direttiva SUP cit.;
- risulta opportuno, al fine di razionalizzare le installazioni degli eco-compattatori nei singoli Comuni in un quadro unitario, utilizzando a tal fine le competenze dei consorzi di bacino, disciplinare per l'intero ambito metropolitano di Torino:
 - le modalità di raccolta dei rifiuti di CPL PET mediante eco-compattatori affinché la loro possibile installazione avvenga in maniera ordinata e raccordata con il servizio pubblico;
 - la necessaria attività di comunicazione e sensibilizzazione nei territori ove si procederà alla installazione di eco-compattatori;
 - la necessità di assicurare la puntuale e tempestiva tracciabilità dei flussi intercettati dagli eco-compattatori, finalizzata inoltre a valutare il relativo impatto sulla raccolta "tradizionale".

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 – Oggetto dell'intesa

Il presente Protocollo è finalizzato alla condivisione delle modalità operative da attuarsi tra i Sottoscrittori per quanto di rispettiva competenza, al fine di perseguire l'economicità, l'efficacia, l'efficienza del servizio integrato, in un'ottica di economia circolare, per incrementarne i tassi di intercettazione e avvio a riciclo sul territorio metropolitano, riducendo al contempo quelli di smaltimento o la dispersione nell'ambiente dei rifiuti di CPL PET, e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della direttiva SUP attivando la filiera del riciclo a ciclo chiuso bottle to bottle.

Art. 3 – Modalità operative per l'installazione di eco-compattatori su suolo pubblico o privato

Al fine di programmare in maniera ordinata e coordinata con i servizi esistenti di raccolta dei rifiuti urbani la possibile installazione di eco-compattatori, **Coripet si impegna a:**

1. predisporre, per gli ambiti territoriali (o porzioni di essi) che ne faranno richiesta o su iniziativa autonoma di CORIPET, un piano di installazioni – coerente con i criteri definiti allegati al presente accordo sotto la lettera A - contenente almeno:
 - analisi del territorio in funzione della popolazione e numero di eco-compattatori necessari, stima dei flussi intercettabili, localizzazione (Comuni interessati dalle installazioni), cronoprogramma prevedibile delle installazioni;
 - modalità operative di gestione degli eco-compattatori, le frequenze di svuotamento degli stessi, etc.;
 - previsione di eventuali forme di incentivazione da destinare all'utenza;
 - modalità e strumenti di comunicazione all'utenza.

2. presentato il piano di cui al punto precedente e anche tenuto conto di eventuali osservazioni motivate dei consorzi di bacino interessati, che potranno proporre ulteriori territori/superfici idonee ai fini delle installazioni ovvero proporre lo stralcio di talune installazioni indicate da CORIPET o la loro sostituzione con altre installazioni, collocare gli eco-compattatori e provvedere in proprio o tramite l'azienda affidataria del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nel Comune interessato – con la quale in tal caso si procederà alla definizione di apposito accordo commerciale – alla gestione operativa degli eco-compattatori (manutenzione ordinaria e straordinaria, svuotamento e conferimento presso impianto autorizzato, rimozione in caso di richiesta del Consorzio di Bacino o del Comune o per cessazione delle attività). Qualora CORIPET si avvalga di soggetti diversi dall'azienda affidataria del servizio pubblico, questi ultimi dovranno accompagnare i rifiuti durante il trasporto con il Formulario di Identificazione ed osservare gli adempimenti previsti per la tracciabilità dei rifiuti, oltre a dover essere iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nel rispetto delle specifiche disposizioni
3. in caso di installazione degli eco-compattatori dare attuazione al piano di cui al precedente punto 1, come inviato al Consorzio di Bacino competente e tenuto conto anche delle sue eventuali proposte motivate di cui sopra, anche per la parte relativa alle forme di incentivazione e alla comunicazione all'utenza;
4. trasmettere all'Osservatorio Metropolitano Rifiuti, con cadenza mensile un report di monitoraggio con i seguenti elementi:
 - quantità in peso delle bottiglie in PET monouso raccolte per singolo eco-compattatore installato
 - la quantità di rifiuto effettivamente riciclato e l'RPET prodotto e reimmesso sul mercato
 - eventuali criticità emerse in corso di attuazione anche con riferimento alla qualità del materiale
 - quantità in peso delle bottiglie in PET monouso conferite presso la piattaforma di selezione, come risultanti dalle prefatture CORIPET per tutti i bacini metropolitani, indipendentemente che siano interessati dalla installazione di eco-compattatori, al fine di verificare l'eventuale impatto degli eco-compattatori sulla raccolta tradizionale;
5. a rivedere, secondo modalità condivise con gli enti competenti, il piano di installazioni degli eco-compattatori al verificarsi e secondo quanto meglio precisato al successivo punto 1 degli impegni di Città Metropolitana di Torino.

I Consorzi di Bacino, per le finalità di cui all'art. 7 dell'accordo ANCI/CORIPET, si impegnano a:

1. sentita la Città Metropolitana di Torino, valutare, per quanto di rispettiva competenza, il piano di cui al precedente punto 1 degli impegni di CORIPET, proponendo eventualmente – con opportuna motivazione – ulteriori territori/superfici idonee ai fini delle installazioni aggiuntive ovvero proponendo lo stralcio di talune installazioni indicate da CORIPET o la loro sostituzione con altre installazioni, sentiti i Comuni del proprio ambito. Restano ferme le installazioni in essere alla data della sottoscrizione del presente accordo.
2. indicare fra l'altro il modello di installazione degli eco-compattatori ex art. 7 cit., valutati gli oneri e gli effetti finanziari, in particolare manifestando se intendono affiancare alle installazioni CORIPET anche le installazioni ex art. 8.1 dell'ANCI/CORIPET; contabilizzare i quantitativi intercettati tramite gli eco-compattatori oggetto del presente Protocollo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di legge di raccolta differenziata e riciclaggio, valutandone le eventuali conseguenze in relazione alle condizioni contenute nei contratti o convenzioni di servizio vigenti.

La **Città Metropolitana di Torino**, per il tramite dell'Osservatorio Metropolitano Rifiuti, **si impegna a:**

1. monitorare, sulla base dei dati forniti da CORIPET e dai singoli Consorzi di Bacino, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'applicazione del presente Protocollo, valutando anche l'eventuale riduzione della quantità di bottiglie in PET monouso intercettate mediante la raccolta differenziata "tradizionale" a seguito della installazione di eco-compattatori. Nel caso in cui si dovesse verificare una diminuzione apprezzabile - maggiore del 7% semestre su semestre a decorrere dall'installazione degli eco-compattatori - delle bottiglie in PET monouso intercettate mediante la raccolta "tradizionale" a favore della modalità mediante eco-compattatori, CORIPET, su richiesta della Città Metropolitana di Torino, in accordo con il Consorzio di Bacino territorialmente competente, si impegna a rivedere nel territorio oggetto di riduzione il piano di installazioni degli eco-compattatori, e a valutare le eventuali proposte, tenendo conto dei livelli riscontrati di diminuzione della raccolta differenziata "tradizionale";
2. svolgere il ruolo di coordinatore degli impegni assunti dai Soggetti sottoscrittori anche mediante la convocazione di incontri periodici al fine di superare eventuali criticità nella gestione dei flussi ed, in generale, di monitorare l'andamento del presente Protocollo;
3. convocare almeno una volta all'anno i Soggetti sottoscrittori, o ogni qualvolta si renda necessario a richiesta di uno di essi, al fine di valutare le risultanze dell'applicazione del presente Protocollo.

I sottoscrittori sono tenuti a fornire tutte le informazioni di propria competenza utili ad analizzare i punti di forza e le eventuali criticità derivanti dall'applicazione del presente Protocollo.

Art. 4 – Modalità attuative

I **Sottoscrittori**, nel perseguimento del preminente interesse pubblico, stabiliscono di dare attuazione al presente Protocollo attraverso una integrazione, tramite separato accordo senza oneri per le parti, alle convenzioni locali di cui all'art. 2 dell'Accordo Ponte ANCI/CORIPET, già sottoscritte tra CORIPET e il Consorzio di Bacino - Ente di Governo del servizio rifiuti, ex art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i. territorialmente competente, ovvero suo delegato.

Art. 5 – Ulteriori impegni dei Sottoscrittori

I **Sottoscrittori** si impegnano inoltre a:

- attuare il presente Protocollo nel pieno rispetto delle autorizzazioni vigenti e dei regolamenti di servizio degli impianti aderenti;
- effettuare incontri periodici al fine di superare eventuali criticità nella gestione dei flussi ed, in generale, monitorare l'andamento del presente protocollo.
- garantire un sistema efficace e trasparente di scambio di informazioni sulle attività di gestione delle frazioni di rifiuto oggetto del presente Protocollo.

Art. 6 – Durata

La validità del presente Protocollo d'Intesa è pari a 4 anni dalla sua sottoscrizione, rinnovabile previa intesa tra le Parti e adozione di apposito provvedimento da parte dei rispettivi Organi esecutivi.

Art. 7 – Vincolatività dell'intesa

I **Sottoscrittori** si obbligano a rispettare il presente Protocollo d'Intesa in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esso.

Si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Il presente Protocollo d'Intesa è aperto a nuovi sottoscrittori, quali Consorzi, altri sistemi di EPR autorizzati come per legge, Comuni o Aziende interessate alle installazioni degli eco-compattatori, che condividano i principi e gli obblighi in esso contenuti.

I **Sottoscrittori** si riservano la possibilità di modificare lo stesso qualora ritenuto necessario, previa unanime condivisione in merito, mediante nuova sottoscrizione del medesimo.

Letto, firmato e sottoscritto.

<p>Per la Città Metropolitana di Torino Barbara Azzarà</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Per il Consorzio Bacino 16 Anteo Massone</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>
<p>Per il Consorzio Bacino 18 Chiara Appendino</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Per il Consorzio Acea Pinerolese Luca Salvai</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>
<p>Per il Consorzio CADOS Massimiliano Cavazzoni</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Per il Consorzio CCA Maurizio Perinetti</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>
<p>Per il Consorzio CCS Roberto Gola</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Per il Consorzio CISA Mario Burocco</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>
<p>Per il Consorzio COVAR14 Leonardo Di Crescenzo</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>	<p>Per il Consorzio CORIPET Corrado Dentis</p> <p>sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82</p>

CRITERI MINIMI DI INSTALLAZIONE DEGLI ECO-COMPATTATORI

Il posizionamento delle macchine deve avvenire in luoghi con le seguenti caratteristiche:

1. in cui vi sia la possibilità di presidio da parte di personale in loco o in cui vi sia la presenza di un servizio di video sorveglianza che protegga da possibili atti di vandalismo;
2. in cui sia presente un allacciamento alla corrente elettrica (220 V e/o 380 V) e, dove possibile, alla rete internet (via cavo e/o via WiFi);
3. in cui vi sia un abituale affluenza di persone (indicativamente 1.000 persone/giorno).

Le tipologie di ecocompattatori possono essere le seguenti:

- da interno, da posizionare in luoghi al chiuso o comunque protetti da eventi atmosferici (quali porticati, ampie tettoie, etc.);
- da esterno, da posizionare in luoghi all'aperto.